

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Processo amministrativo - Principio di sinteticità - Deroga ai limiti dimensionali - Appello di sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso con riproposizione di motivi del ricorso di primo grado, che costituiscono atto di riassunzione di un giudizio davanti al giudice civile - Accolto autorizzando 100.000 caratteri**

**Cons. Giust. Amm. reg. sic., 3 marzo 2022, n. 20**

*“[...] la “riassunzione” di un precedente giudizio implica e richiede la “riproduzione sostanziale” di un precedente atto processuale, senza novazione, ma non necessariamente la “riproduzione formale” e pedissequa, specie quanto la struttura dell’atto da riassumere non è conforme ai parametri vigenti per gli atti del processo amministrativo;*

*- pertanto, la circostanza che il ricorso alla Corte di appello e che il ricorso al Tar fossero insolitamente lunghi (circa 130 pagine ciascuno), non costituisce di per sé giusta causa di deroga ai limiti dimensionali nel giudizio di appello [...]”.*

VISTO l'art. 13-ter all. II c.p.a.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;

Rilevato che: - l'istanza di deroga è motivata dall'esigenza di attaccare la sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso, e di riproporre i motivi del ricorso di primo grado, che a loro volta costituiscono atto di riassunzione di un giudizio davanti al giudice civile;

- in virtù di tale dichiarata esigenza viene prodotto uno schema di atto di appello redatto con tecnica di copia e incolla e struttura “a matrioska”, in cui l'atto di appello ricopia il ricorso al Tar che a sua volta ricopia il ricorso alla Corte di appello, persino nella epigrafe e nella parte relativa alla procura alle liti, per un totale di 174 pagine dello schema dell'atto di appello;

Ritenuto che:

- la “riassunzione” di un precedente giudizio implica e richiede la “riproduzione sostanziale” di un precedente atto processuale, senza novazione, ma non necessariamente la “riproduzione formale” e pedissequa, specie quanto la struttura dell'atto da riassumere non è conforme ai parametri vigenti per gli atti del processo amministrativo;

- pertanto, la circostanza che il ricorso alla Corte di appello e che il ricorso al Tar fossero insolitamente lunghi (circa 130 pagine ciascuno), non costituisce di per sé giusta causa di deroga ai limiti dimensionali nel giudizio di appello; - nel tipo di contenzioso azionato (giudizio risarcitorio) non vi è ricorrenza statistica di atti processuali estesi oltre 170 pagine e non vi è prova di eccezionali ragioni che nel caso di specie possano giustificare siffatta estensione;

- l'istanza pertanto va accolta nei limiti dell'art. 5 c. 1 d.P.C.S. citato, autorizzando 100.000 caratteri calcolati con esclusione di spazi, epigrafe, dispositivo e riassunto iniziale.

P.Q.M.

Accoglie in parte l'istanza nei limiti dell'art. 5 c. 1 d.P.C.S. 22.12.2016.

Così deciso in Palermo il giorno 2 marzo 2022.

Il Presidente Rosanna De Nictolis